


Publicato il 02/08/2016



N.08924 /2016 REG.PROV.COLL.
N. 04844/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA



T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



FUNZIONARIO
[Signature]

sul ricorso numero di registro generale 4844 del 2007, proposto da:

Giovanna Lopopolo e Renato Galeandro, rappresentati e difesi dall'avvocato Valeria Pellegrino C.F. PLLVLR65L55H501S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Rinascimento, 11;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Maria Cristina Sansò, Aurelia Regina, Luigi Lanna, Emanuela Anna Gatto, Francesca Grimaudo, Manfredo Capasso, Nicola Bacco, Cgil Funzione Pubblica, Cisl/Fsp, Uil Pubblica Amministrazione, Unsa/Salfi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del 22.1.2007, n. 3615/2007, con cui l'Agenzia per le Entrate, Direzione Regionale per la Puglia, ha approvato la graduatoria dei vincitori,

10/10/11



10/10/11



10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11


riportata nell'allegato B, del corso concorso per il passaggio tra le aree, dalle posizioni economiche B1, B2, e B3 alla posizione economica C1, profilo professionale amministrativo – tributario, indetto con atto 26 luglio 2001 n. 139326;
- del provvedimento 22 settembre 2005, prot. n. 2005/41345 con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia – ha approvato la graduatoria regionale definitiva di merito ai fini dell'ammissione al percorso formativo previsto dal richiamato bando 26 luglio 2001 n. 139326, rettificato con provvedimento 12 settembre 2001, n. 158625;

- dell'accordo Ministero dell'Economia e delle Finanze/org. Sind. del 3 luglio 2001, nella parte in cui, all'art. 2, dispone che *“i requisiti di partecipazione alla procedura ed i titoli per l'attribuzione dei punteggi, devono essere in possesso dei candidati alla data del 1 gennaio 2001”*;

- dell'accordo Agenzia delle Entrate/org. Sind. del 1 agosto 2003 nella parte in cui all'art. 5, prevede che *“il personale inquadrato nella posizione economica ...B3 alla data del 1° gennaio 2001 che ha presentato a suo tempo domanda di ammissione al corso – concorso ...sarà ammesso a partecipare anche in soprannumero al percorso di qualificazione e aggiornamento professionale e al conseguente esame”*;

- del verbale di intese Agenzia delle Entrate/org. Sind. del 12 gennaio 2007, nella parte in cui stabilisce che *“il personale in posizione B3 al 1° gennaio 2001....dovrà precedere il restante personale in conformità al principio giurisprudenziale secondo il quale nelle procedure selettive per l'accesso a fasce funzionali superiori deve essere data precedenza ai dipendenti provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore”*;

- del bando 26 luglio 2001, n. 139326, rettificato con provvedimento 12 settembre 2001, n. 158625, nella parte in cui all'art. 2, punti 1 e 2, stabilisce, tra l'altro, che i requisiti per l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti dai candidati *“alla data del 1° gennaio 2001”*;



The first part of the report
 describes the general situation
 and the results of the
 investigation. The second part
 contains the detailed description
 of the methods used and the
 results of the experiments.
 The third part discusses the
 results and compares them with
 the theoretical predictions.
 The fourth part contains the
 conclusions and the
 recommendations for further
 work.



- nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella posizione economica C1;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 13 luglio 2016 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Considerato che, in relazione al contenuto della domanda di annullamento, il contraddittorio non appare integro e che, pertanto, debba essere integrato nei confronti di tutti i soggetti collocati, nella graduatoria impugnata, in posizione peggiore rispetto ai ricorrenti;

Ritenuto, al riguardo, che, stante l'elevato numero dei soggetti in posizione di controinteresse, a tale adempimento debba provvedersi secondo le seguenti modalità:

- la parte ricorrente è autorizzata alla notifica per pubblici proclami mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Foglio delle Inserzioni, di un avviso recante il nome dei ricorrenti e dell'amministrazione intimata, i nominativi dei controinteressati, gli estremi del ricorso, e dei provvedimenti impugnati, nonché un sunto dei motivi di gravame;

- la pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami andrà inserita anche nel sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate la quale dovrà provvedervi su richiesta di parte ricorrente;

- il deposito della prova dell'avvenuta notificazione, presso la Segreteria della Sezione, dovrà avvenire entro il termine perentorio del 31.12.2016;

Riservata ogni decisione, in rito, in merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, pronunciando in



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



via interlocutoria sul ricorso di cui in premessa, dispone l'integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e i termini indicati in motivazione.

Fissa, in prosieguo, la pubblica udienza dell'8 marzo 2017.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvia Martino

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio



IL SEGRETARIO

**VTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Dirigente/Funziionario del Tar del Lazio - Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. *quattro* fogli, per complessive *quattro* facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Roma, **02 NOV. 2016**



